

Associazione Politica “Radicali Perla Rosa” - Statuto.

Art. 1. – La Associazione.

1. “Radicali Perla Rosa” è una Associazione Politica Radicale che si propone di promuovere e coordinare le iniziative del movimento “Radicali Italiani”, del “Partito Radicale Transnazionale” e delle altre associazioni costituenti il Partito Radicale Transnazionale, oltre che di perseguire le mozioni politiche approvate dall’Assemblea degli Iscritti.
2. Gli associati a “Radicali Perla Rosa” (nel seguito denominata: Associazione) si distinguono in Iscritti e Soci sostenitori.
3. L’Associazione ha sede telematica <http://www.radicaliperlarosa.it/>

Art. 2. – Gli Iscritti.

1. Può iscriversi all’Associazione chiunque, senza distinzione di età e di nazionalità, purché sia già iscritto a Radicali Italiani.
2. L’iscrizione è compatibile con qualsiasi appartenenza politica, sociale, confessionale.
3. L’iscrizione si perfeziona con il versamento della quota annuale d’iscrizione e comporta l’accettazione del presente Statuto ed il consenso al trattamento dei dati personali secondo le vigenti normative.
4. I nominativi degli Iscritti che lo richiedano sono pubblicati sul sito Internet dell’Associazione.
5. Solo gli Iscritti hanno diritto di voto in assemblea.
6. Solo gli iscritti possono essere investiti di mandato quali organi elettivi.

Art. 3. - I “Soci sostenitori”.

1. Sono “Soci sostenitori” dell’Associazione coloro che hanno versato la quota associativa annuale ma non sono iscritti a Radicali Italiani. Il rapporto associativo si perfeziona con le modalità e le conseguenze previste nel punto 3 dell’art. 2.
2. I “Soci sostenitori” non hanno diritto di voto ma possono ricoprire cariche non elettive, intervenire liberamente nell’Assemblea, al pari degli Iscritti, ed essere promotori di mozioni.
3. I “Soci sostenitori” diventano Iscritti, assumendone i relativi diritti, se nel corso dell’anno si iscrivono a Radicali Italiani dandone comunicazione scritta al Segretario dell’Associazione.
4. I nominativi dei “Soci sostenitori” che lo richiedano sono pubblicati sul sito Internet dell’Associazione.

Art. 4. – Gli organi dell’Associazione.

1. Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere e la Direzione.
2. Gli organi elettivi concludono il proprio mandato alla data dell’Assemblea ordinaria successiva a quella che li ha eletti.
3. Le cariche elettive non sono retribuite.

Art. 5. – L’Assemblea ordinaria.

1. L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è costituita dagli associati che partecipano ad essa.
2. L’Assemblea si riunisce in sessione ordinaria ed in forma pubblica una volta all’anno, orientativamente tra novembre e dicembre. L’Assemblea è convocata dal Segretario mediante l’invio (tramite qualsiasi mezzo di comunicazione scritta) dell’ordine del giorno a tutti gli associati, almeno 15 giorni prima dell’incontro.
3. Qualora il Segretario non provveda alla convocazione dell’Assemblea ordinaria entro il 31 dicembre di ciascun anno, l’Assemblea può essere convocata su iniziativa del Presidente, del Tesoriere o di almeno un quinto degli Iscritti, a spese dell’Associazione, secondo le modalità di cui al comma precedente.
4. L’Assemblea, a maggioranza semplice degli Iscritti presenti,
 - approva lo Statuto;
 - stabilisce gli orientamenti e l’indirizzo politico annuale dell’Associazione;
 - approva il bilancio;
 - delibera sulle quote minime di associazione per l’anno successivo;
 - provvede all’elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.
 - adotta il proprio regolamento alla sua prima convocazione, alla presenza di almeno un terzo degli Iscritti. Il regolamento può essere modificato solo dall’Assemblea con le modalità in esso contenute.

Art. 6. – L’Assemblea straordinaria.

1. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Segretario, d’intesa con il Tesoriere, oppure da un terzo degli Iscritti, da almeno un mese, all’Associazione. Questi devono inviare l’ordine del giorno agli associati almeno 10 giorni prima.
2. L’Assemblea straordinaria non può provvedere all’elezione degli organi elettivi ed all’approvazione del bilancio.

Art. 7. – Il Presidente.

1. Il Presidente è il depositario e garante degli atti dell’Associazione; sovrintende all’applicazione delle mozioni politiche ed al rispetto dello statuto; presiede le riunioni; sovrintende alle convocazioni delle Assemblee.
2. Il Presidente è il responsabile del corretto rapporto tra gli altri organi dell’Associazione e gli associati.
3. Il presidente è il titolare del trattamento di tutti i dati personali, compresi quelli derivanti dalle sottoscrizioni di appelli, petizioni, proposte di legge e referendum.
4. Il Presidente verifica, d’intesa con il Tesoriere, il rispetto dei titoli d’iscrizione o associazione previsti dagli artt. 2 e 3.

Art. 8. – Il Segretario.

1. Il Segretario è il responsabile politico dell’Associazione, di cui ha anche la rappresentanza legale;
2. adotta i provvedimenti e le iniziative necessarie per conseguire le finalità e gli obiettivi dell’Associazione, assicurandone il buon andamento;
3. convoca l’Assemblea degli associati, nomina i membri della direzione e può dare incarico, ad una o più persone, di coordinare specifiche iniziative.

Art. 9. – Il Tesoriere.

1. Il Tesoriere ha la responsabilità della gestione amministrativa e della politica finanziaria dell’Associazione; presenta all’Assemblea annuale il bilancio dell’Associazione.
2. Le spese per iniziative non previste dalla mozione annuale, ed eccedenti l’ordinaria amministrazione, sono sempre deliberate dal Tesoriere d’intesa con il Segretario.
4. I bilanci dell’Associazione, anche quelli provvisori durante l’anno, sono resi pubblici ed accessibili anche per mezzo dello strumento telematico

Art. 10. – La Direzione.

1. La Direzione collabora con il Segretario e con il Tesoriere nella conduzione politica e nella gestione amministrativa, finanziaria ed organizzativa della Associazione.
2. La Direzione è composta dal Presidente, dal Segretario, dal Tesoriere e da tre a sette membri nominati dal Segretario, d'intesa con il Tesoriere, entro il decimo giorno successivo alla chiusura dell'Assemblea ordinaria.
3. Possono essere nominati membri della direzione anche i Soci sostenitori.
4. La Direzione si riunisce periodicamente su iniziativa del Segretario. E' consentita la riunione "virtuale" tramite scambio di e-mail, chat line, video conferenza e qualsiasi altro mezzo consenta una comunicazione veloce e con possibilità di risposte pressoché immediate.
5. Ogni anno i membri della Direzione devono rinnovare la propria quota associativa entro il 15 gennaio, a pena di decadenza del mandato o della nomina.
6. Nel caso di dimissioni del Segretario decadono dalla Direzione anche i membri di sua nomina ed il Presidente ed il Tesoriere subentrano nei poteri del Segretario fino alla prima Assemblea ordinaria ed adottano i provvedimenti d'indirizzo politico eventualmente stabiliti dall'Assemblea straordinaria.

Art. 11. – Elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

1. L'Assemblea procede separatamente all'elezione del Presidente, del Segretario e del Tesoriere; ogni Iscritto, in regola con le condizioni di cui all'art. 2, dispone di una sola preferenza per ciascuna carica; è eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi. In caso di parità si procede al sorteggio.
2. L'elezione avviene a scrutinio palese, a meno che l'Assemblea, all'unanimità dei presenti votanti, decida diversamente.
3. E' consentito, qualora predisposto, il voto on-line, il voto elettronico, tramite lettera autografa o e-mail.
4. L'attuazione del presente articolo è demandata al regolamento dell'Assemblea.

Art. 12. – Modifica dello Statuto.

1. Lo Statuto può essere modificato soltanto dall'Assemblea, con votazioni a maggioranza degli aventi diritto di voto. Nelle prime due convocazioni le votazioni non sono valide se non è presente almeno un terzo degli iscritti; la terza convocazione deve seguire di almeno cinque giorni la precedente.
2. I contrasti nell'interpretazione del presente statuto sono risolti dal Presidente.

Art. 13. – L'Associazione telematica.

1. Tutti gli atti dell'Associazione sono messi a disposizione dei soci all'interno del sito web della stessa.
2. Compatibilmente con la predisposizione degli strumenti informatici adeguati, tutti i diritti di associato possono essere esercitati via internet.

Art. 14. – Adesione a "Radicali Perla Rosa" di altre associazioni e gruppi.

1. Altre associazioni e gruppi, che perseguono finalità proprie, possono aderire, in quanto tali, a "Radicali Perla Rosa". L'adesione non comporta alcuna iscrizione ma implica il versamento di una quota di adesione, decisa dal Tesoriere d'intesa col Segretario, e finalizzata all'organizzazione del rapporto di adesione.
2. Il rapporto di adesione deve riguardare uno o più punti del programma politico approvato dall'Assemblea. La richiesta di adesione deve essere presentata in forma scritta al Segretario dell'Associazione, che ne decide l'accoglimento assieme alla Direzione. La richiesta di adesione deve essere rinnovata annualmente.
3. Il soggetto aderente ha diritto di dichiararsi pubblicamente "aderente a Radicali Perla Rosa", specificando però sempre il tema politico in base al quale l'adesione è stata accolta. Il soggetto aderente ha diritto ad un rappresentante nell'Assemblea, con diritto di voto esclusivamente nelle deliberazioni riguardanti i punti oggetto dell'adesione.

Art. 15. – Scioglimento e liquidazione.

1. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea, con votazioni a maggioranza dei presenti alla presenza di almeno due terzi degli Iscritti, oppure semplicemente a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto, a partire dalla terza convocazione a distanza di almeno quindici giorni dalla precedente.
2. Nel caso di scioglimento, il Tesoriere ha compito di liquidatore. I beni residui, detratta la somma necessaria a saldare eventuali debiti, sono versati a Radicali Italiani.